

Disegno di legge

Presentatori dell'emendamento: PILERI,

Art. 2

X Sostitutivo parziale

x Sostitutivo totale

Aggiuntivo

Soppessivo parziale

Soppessivo totale

Testo dell'emendamento:

Nel comma 15, il punto 7 è così modificato:

Nell'art 4 della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'art.3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 l'espressione "avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale" è soppressa ;
- b) nel comma 4 la parola annualmente è sostituita dalle parola settimanalmente o giornalmente;
- c) nel comma 5 le lettere d),e),f),g),h), ed i), sono sostituite dalle seguenti:
 - d) euro 120 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 500 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 750 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 1250 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
 - h) euro 2500 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
 - i) euro 3750 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 60 metri;
- l) la sosta oltre la quarta settimana non è soggetta ad imposta ;
- m) nel caso di ormeggio inferiore alla settimana ,la tariffa viene calcolata giornalmente dividendo la relativa imposta settimanale per sette e moltiplicando per il numero di giorni di attracco. L'imposta viene pagata contestualmente all'ormeggio e pertanto incassata nei porti di attracco.
- d) nel comma 6, lettera b) le parole "tutto l'anno" sono sostituite con "almeno 6 mesi"

Cagliari,

F.to

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione degli emendamenti in Aula

EMENDAMENTO N. 02**Disegno di legge****Presentatori dell'emendamento:** PILERI,**Art. 2**

X Sostitutivo parziale

x Sostitutivo totale Aggiuntivo Soppessivo parziale Soppessivo totale**Testo dell'emendamento:**

Nel comma 15, il punto 7 è così modificato:

Nell'art 4 della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'art.3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 l'espressione "avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale" è soppressa ;
- b) nel comma 4 la parola annualmente è sostituita dalle parola settimanalmente o giornalmente;
- c) nel comma 5 le lettere d),e),f),g),h), ed i), sono sostituite dalle seguenti:
- d) euro 120 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 500 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 750 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 1250 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
 - h) euro 2500 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
 - i) euro 3750 a settimana per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 60 metri;
- l) la sosta oltre la quarta settimana non è soggetta ad imposta ;
- m) nel caso di ormeggio inferiore alla settimana ,la tariffa viene calcolata giornalmente dividendo la relativa imposta settimanale per sette e moltiplicando per il numero di giorni di attracco. L'imposta viene pagata contestualmente all'ormeggio e pertanto incassata nei porti di attracco.
- d) nel comma 6, lettera b) le parole "tutto l'anno" sono sostituite con "almeno 6 mesi"

Cagliari,

F.to

SOTTOLINEATO MODIFICA RISPETTO AL TESTO GIUNTA